



# Modifiche al D.Lgs. 311/91, per l'attuazione della direttiva 2014/29/UE sulla commercializzazione dei recipienti semplici a pressione

## Atto del Governo 270

### Informazioni sugli atti di riferimento

Atto del Governo:	270	
Titolo:	Schema di decreto legislativo recante modifiche decreto legislativo 27 settembre 1991, n. 311, per l'attuazione della direttiva 2014/29/UE concernente l'armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alla messa a disposizione sul mercato di recipienti semplici a pressione	
Norma di delega:	Articolo 1 della legge 9 luglio 2015, n. 114	
Numero di articoli:	3	
Senato		Camera
Date:		
presentazione:	22/02/16	22/02/16
annuncio:	23/02/16	22/02/16
assegnazione:	19/02/16	19/02/16
termine per l'espressione del parere:	30/03/16	30/03/16
Commissione competente :	10 <sup>a</sup> Commissione permanente	X Attività Produttive
Rilievi di altre Commissioni :	1 <sup>a</sup> Affari Costituzionali 5 <sup>a</sup> Bilancio 14 <sup>a</sup> Politiche dell'Unione europea	V Bilancio XIV Unione Europea

### Contenuto

Lo schema di decreto legislativo (**A.G. 270**) dà attuazione alla [Direttiva 2014/29/UE](#) del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 febbraio 2014, concernente l'armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alla messa a disposizione sul mercato di **recipienti semplici a pressione**, ai sensi di quanto previsto dalla norma di delega contenuta nella Legge di delegazione europea 2014 ([legge n. 114/2015](#), articolo 1, commi 1 e 3 e all. B)).

**L'articolo 1, comma 1, della legge di delegazione europea 2014** ha delegato il Governo ad adottare, nel rispetto dei principi e criteri direttivi contenuti negli articoli 31 e 32 della [legge n. 234/2012](#), i decreti legislativi per l'attuazione di una serie di direttive contenute nell'allegato A e nell'allegato B della legge stessa; disponendo, al **comma 3**, che gli schemi dei decreti legislativi attuativi delle direttive nell'**allegato B**, nonché gli schemi attuativi delle direttive nell'allegato A qualora sia previsto il ricorso a sanzioni penali, sono trasmessi, dopo l'acquisizione degli altri pareri legislativamente previsti, alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica, affinché su di essi sia espresso il **parere dei competenti organi parlamentari**.

La [Direttiva 2014/29/UE](#), pubblicata sulla GUUE il 29 marzo 2014, **dove essere recepita**, per espressa previsione contenuta nella stessa, **entro il 19 aprile 2016**. Gli Stati membri sono tenuti ad applicare le disposizioni in essa contenute a decorrere **dal 20 aprile 2016** (articolo 42).

Si segnala che la [Direttiva 2014/29/C](#) fa parte di un **pacchetto di provvedimenti** adottati a livello europeo per l'**adeguamento della legislazione relativa ad alcuni prodotti al nuovo quadro normativo generale comune in materia di certificazione di conformità e commercializzazione dei prodotti**, costituito dalla [Decisione n. 768/2008/UE](#) e dal [regolamento \(CE\) n. 765/2008](#).

In particolare, il [Regolamento \(CE\) n. 765/2008](#) del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 luglio 2008, contiene norme generali sull'accreditamento e sull'attività degli "organismi di valutazione della conformità" - cioè degli organismi che svolgono attività di valutazione della conformità del prodotto, fra cui tarature, prove, certificazioni e ispezioni -, nonchè norme sulla vigilanza del mercato dei prodotti per garantire che essi soddisfino requisiti che offrano un grado elevato di protezione di interessi pubblici, come la salute e la sicurezza in generale, la salute e la sicurezza sul luogo di lavoro, la protezione dei consumatori, la protezione dell'ambiente e la sicurezza pubblica e contiene altresì un quadro per i controlli sui prodotti provenienti dai paesi terzi, stabilendo i principi generali della marcatura CE, la quale è l'unica marcatura che attesta la conformità del prodotto alle prescrizioni della normativa in materia.

La [Decisione 768/2008/UE](#) del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 luglio 2008, **relativa a un quadro comune per la commercializzazione dei prodotti** stabilisce principi generali e disposizioni di riferimento da applicare in tutta la normativa settoriale, in modo da fornirne una base coerente per la revisione o la rifusione.

Il pacchetto di provvedimenti di adeguamento riguarda i seguenti prodotti:

- gli **esplosivi per uso civile** (gli articoli pirotecnicici), [Direttiva 2014/28/UE](#);
- gli **strumenti per pesare a funzionamento non automatico**, [Direttiva 2014/31/UE](#);
- gli **strumenti di misura**, [Direttiva 2014/32/UE](#) come modificata dalla [Direttiva 2015/13/UE](#);
- i **sistemi di protezione** destinati a essere utilizzati **in atmosfera potenzialmente esplosiva**, [Direttiva 2014/34/UE](#);
- il **materiale elettrico** destinato ad essere adoperato **entro taluni limiti di tensione**, [Direttiva 2014/35/UE](#);
- la **compatibilità elettromagnetica**, [Direttiva 2014/30/UE](#).

La *ratio* dichiarata è quella di aumentare la sicurezza dei prodotti sopra indicati, soggetti ad una forte concorrenza internazionale e quindi passibili di trarre beneficio dalla semplificazione legislativa e dalla garanzia di condizioni di concorrenza eque mediante un'efficace vigilanza del mercato, soprattutto in relazione alle merci provenienti da paesi terzi.

Gli schemi di decreti legislativi attuativi delle direttive sopra citate, unitamente allo schema di D.Lgs. attuativo della [Direttiva 2014/29/UE](#), sono tutti all'esame parlamentare per l'espressione del relativo parere da parte delle Commissioni competenti nel merito, ai sensi della delega legislativa contenuta nell'articolo 1, commi 1 e 3 e all. B) della legge di delegazione europea 2014.

Per ciò che specificamente qui interessa, la [Direttiva 2014/29/UE](#) introduce:

1. misure volte ad affrontare il problema della non conformità, tra cui l'enunciazione di dettagliati obblighi essenziali di sicurezza e di corretta prassi costruttiva anche nella fase della progettazione, non solo per i fabbricanti (art. 6 della Direttiva) ma anche per gli importatori ed i distributori (artt. 8 e 9 della Direttiva) tramite apposite procedure di valutazione della conformità (art. 13-16 della Direttiva);
2. il principio per cui gli operatori economici sono responsabili della conformità dei prodotti, in funzione del rispettivo ruolo che rivestono nella catena di fornitura e qualsiasi operatore economico che immetta sul mercato un recipiente semplice a pressione con il proprio nome o marchio commerciale oppure lo modifichi così da incidere sulla conformità alla Direttiva è considerato il fabbricante e si deve assumere i relativi obblighi;
3. norme concernenti la tracciabilità durante l'intera catena di distribuzione, in modo che ogni operatore economico sia in grado di informare le autorità in merito al luogo di acquisto del prodotto e al soggetto al quale è stato fornito (articolo 14 e allegato IV). Tale aspetto assume rilievo particolare per i prodotti importati nell'UE: all'atto dell'immissione di un recipiente semplice a pressione sul mercato, ogni importatore dovrebbe indicare sul recipiente in questione il proprio nome, la propria denominazione commerciale registrata o il proprio marchio registrato e l'indirizzo postale al quale può essere contattato (considerando n. 21 della Direttiva);
4. misure volte a garantire la qualità dell'operato degli "organismi di valutazione della conformità" OVC, con l'indicazione di criteri stringenti relativi in particolare alla loro indipendenza ed alla competenza nello svolgimento della loro attività: sono pertanto introdotte prescrizioni obbligatorie per gli OVC che desiderano essere notificati alla commissione UE per fornire servizi di valutazione della conformità ([art. 21 della Direttiva 2014/29/UE](#)). E' prevista altresì la possibilità per gli Stati membri di esprimere obiezioni sulla notifica di un organismo di valutazione effettuata da un altro Stato membro ([art. 25, par. 5, della Direttiva 2014/29/UE](#)). Pregnanti obblighi di informazione sono posti a carico degli OVC notificati ([art. 31 della Direttiva 2014/29/UE](#));
5. Il sistema di valutazione della conformità viene dunque completato dal sistema di accreditamento degli organismi di valutazione della conformità di cui al già citato [Regolamento CE n. 765/2008](#). L'accreditamento viene considerato un mezzo essenziale per la verifica della competenza degli organismi di valutazione della conformità, ed è stato pertanto inserito nella procedura ai fini della notifica alla Commissione UE dei predetti organismi di valutazione. Come rileva la relazione illustrativa al provvedimento in esame, la Direttiva (articolo 18, par. 2) prevede in via sostanzialmente preferenziale che la valutazione ed il controllo delle procedure di valutazione degli OVC siano eseguiti da un organismo di accreditamento.
6. misure volte a garantire maggiore coerenza tra le direttive in termini di definizioni e terminologia.

La [Direttiva 2014/29/UE](#) procede dunque ad una rifusione delle disposizioni europee vigenti in materia, in considerazione del fatto che la precedente [Direttiva 2009/105/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 settembre 2009](#), relativa ai recipienti semplici a pressione, ha subito nel tempo alcune modificazioni. Si tenga presente che la [Direttiva 2009/105/UE](#) costituiva a sua volta una codificazione della [Direttiva 87/404/UE](#), come modificata dalla [Direttiva 93/68/UE](#), cui fanno riferimento peraltro attualmente riferimento le **vigenti norme nazionali in materia**, contenute nel [D.Lgs. n. 311/1991](#).

Lo **schema di D.Lgs.** in esame, attuativo della [Direttiva 2014/29/UE](#), è composto di **3 articoli**. Esso, in considerazione delle novità introdotte dalla [Direttiva 2014/29/UE](#), all'**articolo 1 e allegati da I a III**, apporta modifiche e varie integrazioni alla disciplina interna vigente in materia di recipienti semplici a pressione contenuta nel citato [D.Lgs. n. 311/1991](#). Tale disciplina era stata già modificata ed integrata con il [D.Lgs. n. 42/1997](#).

Lo schema in esame interviene sostituendo le norme del D.Lgs. n. 311 come novellate dal [D.Lgs. n. 42/1997](#) e disponendo contestualmente (**articolo 1, comma 3**) l'abrogazione di quest'ultimo provvedimento di modifica ([D.Lgs. n. 42/1997](#)).

All'**articolo 2** reca disposizioni finali volte a prevedere che le disposizioni in esso contenute si applichino a decorrere dal 20 aprile 2016. All'**articolo 3** reca la clausola di invarianza finanziaria.

Nel dettaglio, l'**articolo 1, comma 1** interviene su vari punti del D.Lgs. n. 311, con integrazioni e modifiche di coordinamento ed aggiornamento normativo alla nuova disciplina UE:

- **rinomina il Titolo del D.Lgs. (lettera a)** e ne aggiorna l'ambito di applicazione (**lettera b**) per adattarlo e adeguarlo a quello dell'articolo 1 della Direttiva;
- **introduce** nel D.Lgs. (nuovo articolo 1-bis inserito dalla **lettera c**) -**le definizioni contenute nell'articolo 3 della Direttiva**, la quale a sua volta, per ciò che concerne gli "organismi di valutazione della conformità" del prodotto, la loro attività ed il loro accreditamento ricalca il [Regolamento \(CE\) n. 765/2008](#) e, per il concetto di armonizzazione normativa a livello europeo, richiama il nuovo [Regolamento n. 1025/2012](#);
- apporta modifiche all'articolo 2 del D.Lgs. (**lettera d**), per renderlo conforme all'articolo 3 della Direttiva relativamente alla messa a disposizione sul mercato e alla **massa in servizio dei recipienti**, e per aggiornare il comma 2 alle disposizioni transitorie previste dall'articolo 41 della Direttiva volte a permettere la messa in servizio, anche dopo l'entrata in vigore delle nuove disposizioni, di recipienti immessi sul mercato anteriormente ed in conformità alle disposizioni delle precedenti analoghe direttive e delle relative norme di recepimento. Si consideri inoltre che lo schema in esame, nel recepire la Direttiva e ai sensi di quanto da essa consentito, **opta per confermare** (ai sensi di quanto consentito dall'articolo 3, par. 2 della Direttiva) le disposizioni nazionali in materia di **protezione dei lavoratori nell'utilizzazione dei recipienti** (attraverso l'inserimento di un nuovo comma 2-bis nell'articolo 2 del D.Lgs.);
- modifica l'articolo 3 del D.Lgs., in materia di **requisiti di sicurezza**, per allinearla completamente al testo dell'articolo 4 della Direttiva (**lettera e**);
- sostituisce integralmente (**lettera f**) la disciplina dei **principi della marcatura CE** e delle regole e condizioni per l'apposizione della stessa sui recipienti contenuta nell'articolo 4 del D.Lgs., in modo da renderla conforme agli articoli 15 e 16 della Direttiva, anche attraverso un apposito richiamo al già citato Regolamento generale n. 765/2008, articolo 30. Si consideri che la nuova disciplina prevede che la marcata CE - la quale deve essere conforme all'allegato III, punto I del D.Lgs. 311, come sostituito dal provvedimento in esame - deve essere seguita da un numero di identificazione dell'organismo notificato che interviene nella fase di controllo della produzione;
- sostituisce l'articolo 5 del D.Lgs. (**lettera g**), in materia di presunzione di conformità dei recipienti il cui il prodotto fra la pressione massima di esercizio ed il volume del recipiente è superiore a 50 bar x 1. Il nuovo articolo 5 ricalca ora pedissequamente quanto disposto dall'articolo 12 della Direttiva. L'attuale comma 3 dell'articolo 5, relativo ai casi in cui ai recipienti si applichino più prescrizioni di conformità (cfr. articolo 14, paragrafo 3, della Direttiva), viene comunque riproposto nel nuovo articolo 12 del D.Lgs. Tale norma dispone che qualora i recipienti siano disciplinati da varie norme relative ad aspetti diversi che prevedono l'apposizione della marcatura CE, la marcatura CE indica che il recipiente si presume conforme a tutte queste norme;
- sostituisce (**lettera h**) l'articolo 6 del D.Lgs. vigente, concernente la procedura a livello nazionale per i recipienti che comportano rischi. Il nuovo articolo 6 ricalca ora nella sostanza i paragrafi da 1 a 3 dell'articolo 35 della Direttiva ed indica il Ministero dello sviluppo economico quale autorità di vigilanza del mercato competente a livello nazionale a valutare la rischiosità dei recipienti per la salute e la sicurezza e dunque quale autorità competente a dar corso alla procedura, sulla base di una segnalazione di rischiosità che può essere effettuata da altra autorità di vigilanza.

Si segnala che gli altri paragrafi 4-8 dell'articolo 35 della Direttiva trovano recepimento nei commi 1-6 del nuovo articolo 14-ter introdotto allo schema in esame (**lettera u**) sulla attivazione sempre da parte del MISE della procedura di salvaguardia dell'UE, nel caso in cui, dopo la procedura di valutazione da

parte del Ministero circa la rischiosità del recipiente, l'operatore economico interessato non prenda le misure correttive necessarie;

- sostituisce (**lettera i)** l'articolo 7 del D.Lgs. vigente, introducendo contestualmente tre nuovi articoli da 7-bis a 7-quater (**lettera I)**). Questo nuovo *corpus* normativo sostituisce quello attualmente vigente concernente gli organismi autorizzati al rilascio dell'attestato di idoneità dei recipienti, al fine di adeguarlo alle prescrizioni della Direttiva (articoli 17, 18, 19 e 20) in materia di Organismi di valutazione della conformità (OVC) e relativa loro notifica alla Commissione UE (nuovo articolo 7 e 7-quater) ivi inclusa, la disciplina degli obblighi e delle prescrizioni che, ai fini della notifica, devono essere rispettati dagli OVC e la presunzione di conformità degli organismi stessi (articolo 7-bis che attua l'articolo 21 e 22 della Direttiva).

In sintesi, il Ministero dello sviluppo economico rimane individuato e designato quale autorità nazionale di notifica e si prevede (dando così attuazione all'articolo 18, par. 2 della Direttiva) che la valutazione e il controllo degli organismi di certificazione notificati, conformemente al [Regolamento \(CE\) n. 765/2008](#), siano eseguiti dall'organismo unico nazionale di accreditamento individuato ai sensi dell'[articolo 4 della legge n. 99/2009](#). In attuazione della norma testè citata, il D.M. 22 dicembre 2009 ha designato **Accredia** quale unico organismo nazionale italiano autorizzato a svolgere attività di accreditamento e vigilanza del mercato.

La relazione tecnico finanziaria segnala che, per quanto riguarda i recipienti semplici a pressione, non vi è in atto alcuna convenzione con Accredia per cui si avrà un nuovo affidamento. La convenzione sarà comunque in linea con quelle da tempo stipulate per altre direttive (ed in particolare con quelle per le attrezzature a pressione, stipulata fra MiSE ed Accredia il 13 giugno 2011, e rinnovata il 17 luglio 2013 e, da ultimo, il 6 luglio 2015) e non comporterà oneri per il Ministero.

Lo schema di D.Lgs. in esame mantiene fermo che l'autorizzazione agli organismi di certificazione - che ha come presupposto l'accreditamento - è adottata, con decreto, dal Ministero dello sviluppo economico di concerto con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali e, quando si tratta di recipienti che interessano aspetti di sicurezza antincendio, anche con il Ministero dell'interno.

La domanda di autorizzazione e di notifica è dunque presentata dagli OVC al Ministero dello sviluppo economico, organo competente a decidere e ad espletare la procedura di notifica alla Commissione UE e agli altri Stati membri (ai fini di una eventuale contestazione), e altresì competente alle modifiche delle notifiche (articolo 7-quater che attua gli articoli 24, 25, 27 e 28 della Direttiva).

Viene inoltre riprodotto pedissequamente (nel nuovo articolo 7-ter) il testo della Direttiva (articolo 23) circa la possibilità di subappaltare compiti specifici da parte degli OVC;

- sostituisce ((**lettera m)**) l'articolo 8 del D.Lgs. (ora rubricato: obblighi per recipienti pericolosi) al fine di dare attuazione alla nuova disciplina in materia di procedure di valutazione della conformità, contenuta nella Direttiva (articolo 13). Il nuovo articolo 8 procedura, nella sostanza, prevede :
  - prima della fabbricazione dei recipienti il cui prodotto fra pressione massima di esercizio ed volume del recipiente è superiore a 50 bar x 1, la sottoposizione del progetto di fabbricazione degli stessi a valutazione di conformità (secondo le modalità di cui al nuovo allegato II)
  - prima dell'immissione sul mercato, la sottoposizione dei recipienti in questione a procedure di conformità (differenziate a seconda della tipologia di recipiente a pressione). Lo schema di D.Lgs. esercita l'opzione per la documentazione in lingua italiana;
- sostituisce ((**lettera n)**) l'articolo 9 del D.Lgs., recependo quasi testualmente le novità contenute nella Direttiva (agli articoli 29 e 30), in materia di obblighi operativi degli organismi notificati e i ricorsi contro le loro decisioni;
- sostituisce ((**lettera n)**) l'articolo 10 per recepirvi le prescrizioni contenute nella Direttiva (articolo 6) in materia di obblighi dei fabbricanti. Anche in questo caso è esercitata l'opzione per le informazioni in lingua italiana. Si consideri che i fabbricanti devono indicare sul recipiente il loro nome, la loro denominazione commerciale registrata o il loro marchio registrato e l'indirizzo postale al quale possono essere contattati;
- introduce (**lettera p)**) sei nuovi articoli da 10-bis a 10-sexies, i quali, in attuazione della Direttiva (articoli da 7 a 11), sanciscono gli obblighi dei rappresentanti del fabbricante (nuovo articolo 10-bis), degli importatori e dei distributori (nuovi articoli 10-ter e 10-quater); e sanciscono il principio per cui un importatore o distributore è ritenuto un fabbricante ed è soggetto ai relativi obblighi quando immette sul mercato un recipiente con il proprio nome o marchio commerciale o modifica un recipiente già immesso sul mercato in modo tale da condizionarne la conformità al D.Lgs. (nuovo articolo 10-quinquies). Sanciscono altresì gli obblighi finalizzati all'identificazione degli operatori economici (nuovo articolo 10-sexies). Anche in questi casi, si prescrive l'utilizzo della lingua italiana;
- dispone l'abrogazione (**lettera q)**) degli articoli 11 e 13 del D.Lgs che contengono prescrizioni di dettaglio sulla relazione da prodursi da parte del fabbricante prima dell'avvio della produzione e sull'esame di tale relazione da parte dell'organismo di valutazione della conformità.

La relazione illustrativa allo schema afferma che tali informazioni risultano in parte superate ed in parte riassorbite dalle nuove previsioni incluse nell'articolo 10 ed in altri pertinenti articoli del nuovo testo (si veda, in particolare, sulle prescrizioni di conformità del prodotto prima della fabbricazione, l'articolo 8 nel nuovo testo proposto dallo schema d.D.Lgs. in esame);

sostituisce integralmente (**lettera r)** l'articolo 12 del D.Lgs. per la parte concernente la dichiarazione di conformità UE (recependo l'articolo 14 della nuova Direttiva). La norma interna recepisce il principio per cui se al prodottosi applicano più atti che prescrivono una dichiarazione di conformità UE, è compilata un'unica dichiarazione di conformità. E' esercitata l'opzione relativa alla sua traduzione in lingua italiana. La relazione illustrativa allo schema in esame afferma che le disposizioni attualmente contenute nell'articolo 12, in materia di sorveglianza CE, non trovano riproposizione in quanto superate e riconducibili ad altri specifici articoli del nuovo testo;

- dispone l'integrale sostituzione (**lettera s)** dell'articolo 14 del D.Lgs., circa gli obblighi di informazione circa l'attività svolta da parte degli OVC notificati al Ministero dello sviluppo economico e ad Accredia. La modifica è finalizzata a recepire (pressochè pedissequamente) le nuove disposizioni di cui agli articoli 31, 32 e 33 della Direttiva, nonché, per la parte che implica obblighi per le autorità degli Stati membri, le prescrizioni della Direttiva relative allo scambio di esperienze ed al coordinamento degli organismi notificati (articolo 33, par. 2 della Direttiva);
- sostituisce integralmente (**lettera t)** l'articolo 14-bis del vigente D.Lgs., circa la vigilanza del mercato e il controllo sui recipienti che entrano nel mercato UE. In particolare, vengono riformulati i commi 1 e 2 per recepire il disposto dell'articolo 34 della nuova Direttiva, la quale richiama le pertinenti disposizioni del Regolamento generale (CE) n. 765/2008. Si stabilisce in particolare che le funzioni di autorità di vigilanza del mercato sono svolte dal Ministero dello sviluppo economico, avvalendosi delle autorità competenti, e, previa intesa, di altre amministrazioni dello Stato, mentre le funzioni di controllo alle frontiere sono svolte dall'Agenzia delle dogane e dei monopoli in conformità al citato regolamento europeo. La relazione illustrativa evidenzia che non vi sono innovazioni rispetto all'assetto delle competenze già oggi in concreto vigente.

Nei commi da 3 a 5 è riprodotto in buona parte il contenuto dispositivo degli attuali commi da 2 e 3 del testo vigente dell'articolo 14-bis che contengono alcune ulteriori disposizioni di dettaglio in materia di controlli tecnici, ivi compresa la prevista collaborazione con il MISE degli organi tecnici dell'INAIL (la norma vigente indica l'ISPESL, ora confluito nell'INAIL) e dell'ENEA, i quali - secondo la relazione illustrativa - conservano la loro validità e utilità.

Si ricorda che l'INAIL (ex ISPESL) già opera come OVC notificato per altre direttive (in particolare per la [Direttiva 2014/68/UE](#) per le apparecchiature a pressione). Esso dunque, ai sensi di quanto previsto dalla disciplina generale che lo regola (articolo 9, comma 6, lettera d) del [D.Lgs. n. 81/2008](#)) svolge attività di organismo notificato per attestazioni di conformità relative a Direttive per le quali non svolge compiti relativi alla sorveglianza del mercato.

A tal fine, lo schema di D.Lgs. in esame (nel nuovo articolo 14-bis, al comma 6) dispone che - ai fini delle analoghe attività svolte dall'INAIL in materia di controlli tecnici sulle attrezzature a pressione - le condizioni sopra indicate si ritengono soddisfatte a condizione che l'INAIL adotti le opportune soluzioni organizzative per svolgere tali limitate funzioni di supporto ai controlli tecnici del Ministero senza interferenze con quelle già svolte come organismo notificato e, dall'altro, che tale funzioni di valutazione di conformità siano svolte previo accreditamento da parte di Accredia;

- aggiunge (**lettera v)**, in conformità agli articoli 37 e 38 della Direttiva, i nuovi articoli 14-quater e 14-quinquies, relativi, rispettivamente ai recipienti conformi che presentano rischi ed ai casi di non conformità formale. Tali nuovi articoli si riferiscono ad aspetti che non riguardano i requisiti essenziali di sicurezza del recipiente (dunque operano per casi diversi da quelli enunciati nell'articolo 4 e 14-ter del D.Lgs, come qui novellato).

Il Ministero dello sviluppo economico chiede agli operatori economici interessati di porre fine allo stato di non conformità in questione. Se la non conformità permane, il Ministero adotta tutte le misure per limitare o proibire la messa a disposizione sul mercato dello strumento di misura;

- modifica (**lettera z)** l'articolo 15 (Sanzioni) del D.Lgs. vigente:
  - aggiornando all'euro, con arrotondamenti, gli importi in lire originariamente previsti per ammende e sanzioni pecuniarie amministrative.
  - estendendo l'applicazione della sanzione amministrativa pecunaria consistente nel pagamento di una somma tra duemilaseicento e diecimilaquattrocento euro - ora prevista dal comma 2 dell'articolo 15 per colui che appone sui recipienti marchi o iscrizioni che possano creare confusione con la marcatura CE euro - anche a colui che commette violazioni indicate come non conformità formali dall'articolo 14-quinquies.
  - confermando l'applicazione dell'ammenda da duemilaseicento e diecimilaquattrocento euro di cui al comma 3 per chiunque immetta sul mercato recipienti mancanti di marcatura CE e delle iscrizioni previste dall'allegato III, punto 1 del provvedimento, **quando la non conformità permane anche dopo il termine di adeguamento indicato dall'autorità competente**;
- inserisce nel D.Lgs. uno specifico articolo (nuovo articolo 15-bis introdotto dalla **lettera aa**) con il quale si prevede che, con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze sono stabilite le tariffe per l'attività di valutazione della conformità di cui all'articolo 7, comma 1, ad esclusione di quelle relative alle attività svolte dall'organismo unico nazionale di accreditamento, nonché le modalità di versamento delle medesime tariffe. Il decreto è adottato entro sessanta giorni dalla data di entrata del provvedimento in esame (**articolo 2, comma 2**).

L'**articolo 1, comma 2**, sostituisce integralmente gli Allegati del decreto legislativo vigente, con gli allegati da I a IV di cui all'allegato A dello schema in esame. I nuovi quattro allegati, in parte con innovazioni solo redazionali ed in parte con innovazioni sostanziali, concernono, rispettivamente, i requisiti essenziali di sicurezza dei recipienti semplici a pressione, le procedure di valutazione della conformità, le prescrizioni in materia di iscrizioni, istruzioni per l'uso, definizioni e simboli da apporre sui recipienti, e, infine, il modello della dichiarazione di conformità UE.

L'**articolo 2** contiene disposizioni finali che riguardano:

- la decorrenza - dal 20 aprile 2016 - dell'applicazione delle disposizioni del provvedimento in esame, (**comma 1**);
- la previsione che tutti i riferimenti interni alla ormai abrogata disciplina europea in materia di recipienti semplici a pressione si intendono effettuati alla nuova [Direttiva 2014/29/UE \(comma 4\)](#), in conformità a quanto previsto dall'articolo 42 della Direttiva;
- la previsione della comunicazione alla Commissione UE delle disposizioni di recepimento in esame, nonché delle norme fondamentali di diritto interno in materia di recipienti a pressione (**comma 3**).

L'**articolo 3** introduce la clausola di invarianza finanziaria, disponendo che dall'attuazione delle disposizioni di cui al provvedimento in esame non devono derivare nuovi o maggiori oneri, con la precisazione che le Amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti previsti con le risorse umane, finanziarie e strumentali a legislazione vigente.

## Relazioni e pareri allegati

Lo schema di Decreto legislativo in esame è corredata da una **Relazione illustrativa**, che illustra il quadro generale delle nuove [Direttiva 2014/29/UE](#) sui recipienti semplici a pressione, le opzioni prescelte dal legislatore nazionale rispetto alle norme facoltizzanti della Direttiva stessa, la fonte normativa e tecnica utilizzata nel recepimento della direttiva, la struttura dello schema di D.Lgs. nonché una tabella di concordanza tra ciascun articolo della 2014/29/UE, la relativa norma di recepimento dello schema di D.Lgs. in esame ed eventuali annotazioni circa l'allineamento o meno della legislazione vigente con la nuova disciplina UE. Lo schema è altresì corredata da una **Relazione tecnico-finanziaria**, ai sensi dell'articolo 17 della legge di contabilità nazionale, [legge n. 196/2009](#) e dall'**Analisi tecnico normativa (A.T. N.)** ai sensi dell'Allegato "A" alla [Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 settembre 2008](#). Lo schema è altresì corredata dell'**Analisi di impatto della regolamentazione (A.I.R.)** ai sensi dell'Allegato "A" alla [Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri 16 gennaio 2013](#).

## Conformità con la norma di delega

Con riferimento ai termini per l'attuazione della delega si segnala che l'[articolo 31 della legge n. 234/2012](#) - nel **testo vigente al momento dell'entrata in vigore della legge di delegazione europea 2014** (15 agosto 2015) - in relazione alle deleghe legislative conferite con la legge di delegazione per il recepimento di direttive, disponeva che il termine per l'adozione dei decreti legislativi attuativi fosse **entro i 2 mesi antecedenti a quello di recepimento indicato in ciascuna delle direttive stesse**.

Tale termine, in virtù della novella apportata all'articolo 31 dalla legge europea 2014 ([Legge n. 115/2015](#)) è stato poi portato a quattro mesi.

Posto dunque che il termine di recepimento della [Direttiva 2014/29/UE](#) è; il 16 aprile 2016 - ai sensi dell'[articolo 31 della legge n. 234/2012](#), nella sua formulazione vigente al momento dell'entrata in vigore della norma di delega in esame (15 agosto 2015) - il termine di scadenza per l'esercizio della delega è il **19 febbraio 2016**. Lo schema di D.Lgs. in esame è stato trasmesso il 19 febbraio 2016.

L'articolo 31, comma 3, della legge n. 234 dispone tuttavia che, qualora il termine per l'espressione del parere parlamentare ovvero i diversi termini previsti per il parere delle commissioni competenti per i profili finanziari scada nei trenta giorni che precedono la scadenza dei previsti termini di delega o successivamente (cosa che si è in concreto verificata nel caso di specie), **questi ultimi termini sono prorogati di tre mesi**. Il comma 3 dell'articolo 31 dispone inoltre che decorsi quaranta giorni dalla data di trasmissione, i decreti sono emanati anche in mancanza del parere.

## Rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite

Lo schema di decreto legislativo è volto a recepire disposizioni europee di armonizzazione con riferimento alla produzione, distribuzione, importazione e certificazione di determinate apparecchiature tecniche. Oltre a profili quali la tutela della sicurezza (art. 117 comma 1, lettera h) la materia è ascrivibile fondamentalmente alla tutela della concorrenza (art. 117, comma 1, lettera e), di competenza esclusiva dello Stato.

## Compatibilità comunitaria

Lo schema di D.Lgs. interviene in vari casi per recepire prescrizioni che sono direttamente rivolte agli Stati membri e che non richiederebbero specifico adempimento. Come anche rileva la relazione illustrativa, l'intervento in taluni di questi casi (si veda l'articolo 1, comma 1, lettera a) che novella l'articolo 2 del D.Lgs. n. 311 per recepire il paragrafo 1 dell'articolo 3 della Direttiva in materia di messa a disposizione del mercato e messa in servizio dei recipienti semplici a pressione) si rende comunque necessario per adattare la disciplina interna in quanto essa già contiene disposizioni in materia, che devono quindi essere adeguate.

## Procedure di contenzioso

Non risultano procedure di contenzioso in essere sulla materia.

## Documenti all'esame delle istituzioni dell'Unione europea

Non risultano documenti all'esame degli organi dell'Unione europea.

## Incidenza sull'ordinamento giuridico

Lo **schema di decreto legislativo** apporta **modifiche e varie integrazioni** alla disciplina interna vigente in materia di recipienti semplici a pressione contenuta nel [Decreto legislativo n. 311/1991](#).

Tale disciplina era stata già modificata ed integrata con il [D.Lgs. n. 42/1997](#).

Lo schema in esame interviene sostituendo le norme del D.Lgs. n. 311 come novellate dal [D.Lgs. n. 42/1997](#), disponendo contestualmente (articolo 1, comma 3) l'**abrogazione di quest'ultimo provvedimento di modifica** ([D.Lgs. n. 42/1997](#)).

**Senato: Dossier n. 299**

**Camera: Atti del Governo n. 270**

**7 marzo 2016**

Senato Servizio Studi

Studi1@senato.it - 066706-2451

 SR\_Studi

Camera Servizio Studi

st\_attprod@camera.it - 066760-9574

 CD\_attProd

Dipartimento Attività Produttive

La documentazione dei Servizi e degli Uffici del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati è destinata alle esigenze di documentazione interna per l'attività degli organi parlamentari e dei parlamentari. Si declina ogni responsabilità per la loro eventuale utilizzazione o riproduzione per fini non consentiti dalla legge. I contenuti originali possono essere riprodotti, nel rispetto della legge, a condizione che sia citata la fonte.  
AP0040